

LEGGI DI BILANCIO 2021/ Tornano i tagli alla spesa. Le regioni concorrono per 200 mln

Enti, spending review dal 2023

Dai comuni 100 milioni all'anno, 50 dalle province

DI MATTEO BARBERO

Anche per regioni ed enti locali torna la spending review, ma solo dal 2023. A prevedere una nuova puntata nella lunga saga della revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni è la legge di bilancio appena approvata dalla Camera e destinata ad essere ratificata dal Senato senza modifiche. Il testo, infatti, assegna precisi obiettivi di concorso alla finanza pubblica ai diversi comparti «in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa» che le pa sono chiamate ad attuare nei prossimi anni. Ma, rispetto alle prime bozze della Manovra che fissavano al 2022 il debutto della nuova spending review locale (si veda *ItaliaOggi* del 14/11/2020), il testo definitivo approvato da Montecitorio, assegna agli enti un anno in più prima di tornare a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica. Nel caso degli enti territoriali vengono messi in conto i risparmi con-

nessi «alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile». Di conseguenza, «le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane». Mentre i governatori dovranno dividersi il conto in sede di auto-coordinamento, per sindaci e presidenti il riparto sarà effettuato, entro il 31 maggio 2022, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'interno e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto dell'Istitu-

to per la finanza e l'economia locale (Ifel) e dell'Unione delle province d'Italia (Upi), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Come si ricordava, queste misure hanno alle spalle una lunga serie di precedenti, corrispondenti ad altrettanti cicli di spending review sperimentati nei lustri passati, a partire da quello inaugurato in fretta e furia dal governo Monti nel pieno della crisi finanziaria di inizio millennio. Sono seguiti diversi provvedimenti taglia spese e sei commissari straordinari. Il tutto senza grandi successi, se è vero che già nel 2017 la Corte dei Conti ha decretato, in un suo rapporto, il sostanziale fallimento della revisione della spesa nel tentativo di ridurre il deficit pubblico. Il nuovo ciclo pare forse ancora più velleitario del precedenti, anche se su importi decisamente più modesti. La sensazione è che si tratti più di un tentativo di puntellare i saldi programmatici, che di un intervento realmente strutturale.

© Riproduzione riservata

Contributi ai municipi che creano parcheggi rosa

Pulsante sui velocipedi a pedalata assistita per attivare il motore anche a pedali fermi. Controllo con gli ausiliari del traffico e della sosta del rispetto delle norme antiCovid da parte dei passeggeri del trasporto pubblico locale. Stanziamento di contributi per i comuni che istituiscono stalli di sosta per donne in stato di gravidanza e persone con capacità motoria limitata o impedita. Sono alcune delle novità per il codice della strada previste dal disegno di legge di bilancio in via di approvazione.

Cargo bike. Per incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, i velocipedi a pedalata assistita potranno essere dotati di un pulsante per attivare il motore anche a pedali fermi, a condizione che il veicolo non superi i 6 km/h. Però, prima che la disposizione diventi operativa, è necessario attendere l'autorizzazione della Commissione europea.

Ausiliari del traffico e della sosta. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, agli ausiliari del traffico e della sosta e al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 12-bis del codice della strada (introdotto dal decreto legge semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020), potranno essere conferite le funzioni di controllo e di accertamento (ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020) del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale secondo le norme e le misure di contenimento della diffusione.

Stalli rosa e stalli per invalidi. Viene istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per erogare contributi a favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada istituivano spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.

Veicoli storici. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico potrà essere effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche. In caso di nuova immatricolazione di questa categoria di veicoli già precedentemente iscritti al Pra e poi cancellati (ad eccezione di quelli demoliti per contributi statali alla rottamazione), il richiedente, previo pagamento di un contributo, potrà ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pra oppure una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, a condizione che la sigla alfa-numerica prescelta non appartenga a un altro veicolo. Tale facoltà sarà concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti.

Gare sportive. In caso di gare atletiche o ciclistiche e di gare con animali o con veicoli a trazione animale, che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione sarà rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che dovranno trasmettere il nulla osta almeno 20 giorni prima della data antecedenti alla data della competizione.

Polizia locale. Per l'anno 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale non saranno computate ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, n. 78. Anche per l'anno 2021, inoltre, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale direttamente impegnato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 non saranno soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.

Enrico Santi

Risparmi reinvestiti in salario accessorio

Le risorse risparmiate nel 2020 per le minori spese di buoni pasto e straordinari conseguenti alla pandemia potranno incrementare il trattamento accessorio del 2021, in deroga al tetto di spesa previsto dall'articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017. È l'articolo 1, comma 870, del disegno di legge di bilancio 2021 ad introdurre un meccanismo di reinvestimento in salario accessorio di minori spese di personale, che però appare piuttosto singolare.

Da un lato, la possibilità per la contrattazione decentrata di destinare risparmi per straordinari non svolti l'anno precedente allo scopo di finanziare la parte variabile delle risorse della contrattazione decentrata dell'anno successivo non è affatto una novità. Nel comparto Funzioni Locali lo prevede espressamente l'articolo 67, comma 3, lettera e), del Ccnl 21.5.2018, che elenca, tra gli strumenti di alimentazioni della parte variabile dei fondi della contrattazione decentrata «eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del Ccnl dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo».

Si assiste ad una parziale legificazione, dunque, di una materia che dovrebbe essere di pertinenza esclusiva della contrattazione collettiva. Tuttavia, occorre evidenziare che il dettato normativo varrà solo per il 2021 e che ha lo scopo espressamente enunciato di consentire di utilizzare tutti i risparmi andando anche oltre il tetto del salario accessorio del 2016, regolato dall'articolo 23, comma 2, della riforma Madia. Si è in presenza sostanzialmente dell'ennesima deroga (sono almeno 4 quelle sparse qui e là dal legislatore) ad una norma, il citato articolo 23, comma 2, che si conferma controproducente, tanto, appunto, da richiedere continui interventi per superarne i vincoli. Dall'altro lato, la norma introduce eccezionalmente la possibilità di trasformare in risorse variabili della

contrattazione decentrata risparmi come quelli dei buoni pasto, che non hanno alcun legame con progetti di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture, così come non hanno nessuna caratteristica di remunerazione contrattuale. Si tratta di risparmi del tutto casuali, derivanti sostanzialmente dal regime di lockdown imposto dalla pandemia, per altro molto diversificati tra le varie amministrazioni: occorre ricordare, infatti, che non sono pochi gli enti che, nonostante una chiara giurisprudenza secondo la quale i buoni pasto non sono un diritto (in particolare, il giudice del lavoro di Venezia, decreto 08/07/2020, n. 3463/2020), hanno tuttavia continuato a concederli anche al personale in lavoro agile.

Per gli enti locali, tuttavia, la legge di stabilità crea una situazione paradossale. Come visto, infatti, con una mano detta legge consente di destinare i risparmi cagionati dalla pandemia e dall'estensione dello smart working a salario accessorio. Però, con l'altra mano, la stessa legge ritiene che dalla riorganizzazione delle attività in lavoro agile debba derivare un risparmio in termini finanziari, tale da obbligare le amministrazioni locali a concorrere ai saldi di finanza pubblica.

Lo stabilisce il comma 850 del disegno di legge, secondo il quale regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, comuni, province e città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane. Il lavoro agile, quindi, dà, ma anche toglie, senza che sia chiara la specifica correlazione e sulla base di quali valutazioni il legislatore stimi l'ammontare delle risorse a carico degli enti territoriali.

Luigi Oliveri

© Riproduzione riservata